

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135
Principio di Revisione Isa Italia 600

Marco Rescigno

Revisione del bilancio consolidato

Norme di riferimento e responsabilità

Premessa

Nell'ambito dell'attività di verifica del bilancio consolidato, **preliminarmente** alle attività di pianificazione del processo di revisione contabile e allo svolgimento dei test di verifica secondo quanto previsto dal Principio di Revisione Isa Italia 600 relativo alla «Revisione del bilancio del gruppo», è importante inquadrare in modo corretto le **norme** a cui far riferimento per la redazione del bilancio consolidato, nonché quelle che definiscono la «**struttura dei controlli**» che devono essere assunti nell'ambito dei gruppi d'impresa che redigono il consolidato: la definizione di tali aspetti può impattare in misura significativa sull'organizzazione e sulla successiva attività che il revisore deve svolgere.

Normativa di riferimento per la redazione e controllo del bilancio consolidato

Inquadrare correttamente i **riferimenti normativi** in base ai quali l'organo amministrativo dovrà redigere il

Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 (in recepimento della Direttiva Europea Revisione 2014/56/UE) ha apportato alcuni cambiamenti al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 anche in merito alle **attività di revisione legale** svolta nell'ambito dei **gruppi d'impresa** che redigono il **bilancio consolidato**. L'individuazione della normativa di riferimento per la redazione del bilancio consolidato e la corretta definizione della struttura dei controlli per le diverse componenti del gruppo impattano sull'attività che il revisore dovrà svolgere per l'espressione del giudizio sul bilancio consolidato.

bilancio consolidato è uno dei primi elementi che devono essere verificati dal revisore: infatti, al soggetto a cui è demandato il controllo del bilancio spetta il compito di verificare che lo stesso sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e, per tale motivo, spetta a tale soggetto accertarsi del fatto che il bilancio consolidato sia redatto rispettando le norme disciplinate dalla legge.

Le norme a cui far riferimento per la redazione del bilancio consolidato sono rappresentate da quanto nel seguito brevemente riepilogato.

Definito il **framework** per la redazione del bilancio consolidato è necessario individuare i riferimenti

NORME PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili nazionali Oic	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Artt. 25 - 46, D.Lgs. 127/1991 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati (cd. Direttiva Contabile). ➢ Disposizioni contenute nel Principio contabile nazionale Oic 17 «<i>Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto</i>» che ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l'applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato¹¹.
Bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Regolamento Europeo 1606/2002 recepito con il D.Lgs. 38/2005 che prevede per alcune tipologie di imprese l'obbligo di redazione del bilancio consolidato secondo i Principi contabili internazionali Ias/Ifrs¹². ➢ Disposizioni contenute nel Principio contabile internazionale Ifrs 10 «Bilancio consolidato».

1. Alla data di redazione del presente articolo l'Organismo italiano di contabilità ha emesso una nuova versione aggiornata

del documento rimasta in pubblica consultazione fino al 20 settembre 2016. Si è in attesa della versione definitiva del documento.

2. Da considerare che il D.L. 91/2014 ha di fatto esteso la facoltà di adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs a

tutte le imprese (con alcune specifiche limitazioni) non incluse nell'elenco dei soggetti obbligati di cui al D.Lgs. 38/2005.

normativi a cui far riferimento per organizzare in maniera corretta la struttura dei controlli in un gruppo d'impresе che redige il consolidato. Nel seguito

sono indicati i riferimenti di legge che definiscono il soggetto a cui è demandato il controllo del bilancio consolidato.

SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 41, D.Lgs. 127/1991	<ul style="list-style-type: none"> › Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale; › la revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio della società che redige il consolidato; › il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio; › una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione restano depositati nei 15 giorni che precedono l'assemblea.
Art. 2409 bis, Codice civile per le S.p.a.	Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione sia affidata al Collegio Sindacale
Art. 2477, Codice civile, per le S.r.l.	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria [...] se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ^[1]

Per quanto riportato sopra (e pur nel dubbio interpretativo dell'art. 2477, c.c. per le S.r.l., ad avviso dello scrivente superato) nel caso in cui un'impresa rediga il bilancio consolidato, è sempre il **revisore esterno** ad esercitare il controllo che, per lo svolgimento delle proprie attività, dovrà attenersi a:

- › le norme contenute nel D.Lgs. 39/2010 (considerando le modifiche apportate dal D.Lgs. 135/2016 che ha recepito la Direttiva Europea Revisione 2014/56/UE che ha comportato l'inserimento, tra gli altri, del nuovo art. 10 quinquies relativo alla «Revisione legale del bilancio consolidato»^[4];
- › il Principio di Revisione Isa Italia 600 relativo

alla «Revisione del bilancio del gruppo» che tratta delle considerazioni specifiche da applicare alle revisioni contabili dei gruppi;

- › il Principio di Revisione Isa Italia 700 relativo alla formazione del giudizio sul bilancio, l'Isa Italia 705 che regola le condizioni in cui è richiesta una modifica al giudizio del revisore (giudizio con rilievi, negativo, o la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio) ed infine l'Isa Italia 706 relativo ai richiami d'informativa e paragrafi nella relazione relativi ad altri aspetti^[5].

Due casi particolari meritano di essere considerati per strutturare in modo corretto i controlli in caso di gruppi d'impresе che redigono il consolidato.

CASO 1. CONTROLLANTE CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO INIZIALMENTE NON ASSOGGETTATA A REVISIONE

(S.r.l. non rientrante nei casi obbligatori previsti dall'art. 2477, c.c.)

Capogruppo A che redige il consolidato → Società B controllata

La capogruppo S.r.l. A deve essere obbligatoriamente assoggettata a revisione legale.

La società controllata B potrebbe non essere assoggettata a revisione legale ma attenzione alle regole imposte dall'art. 10 quinquies, D.Lgs. 39/2010 e dall'Isa Italia 600 in merito al lavoro da svolgersi sulla componente.

3. Il testo dell'art. 2477, c.c. ha dato luogo a problematiche interpretative in riferimento proprio alla possibilità di attribuire l'incarico di revisione legale al collegio sindacale o al revisore in presenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato. L'interpretazione letterale della norma sembra infatti consentire l'attribuzione dell'incarico della revisione legale al collegio

sindacale o al revisore in maniera alternativa in caso di bilancio consolidato. Tuttavia senza voler entrare nel merito della questione, per le regioni indicate da autorevole dottrina che si è espressa sulla questione (tra tutte Circolare Assonime 7 marzo 2013, n. 6 e Documento di Ricerca Assirevi 172/2012) è parere dello scrivente che nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato

per le S.r.l., la revisione legale è sempre da attribuire al revisore esterno e non al collegio sindacale.

4. Da considerare che il recepimento in Italia della Direttiva Europea con il D.Lgs. 135/2016 ha apportato una novità anche in riferimento alla relazione di revisione nella parte in cui ha ampliato la nozione e il contenuto del giudizio di coerenza

della relazione sulla gestione con il bilancio (conseguentemente il Principio di Revisione SA Italia 720B dovrà essere oggetto di modifiche per prevedere nuove procedure di controllo necessarie a tal fine).

5. Sono da considerare, in genere, tutti i Principi di Revisione dal 700 al 720B in quanto riferiti alle conclusioni

CASO 2. PRESENZA DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (EIP) NEL GRUPPO CHE REDIGE IL CONSOLIDATO

Capogruppo A che redige il consolidato → Società B controllata → Eip

In presenza di Eip nel gruppo che redige il consolidato trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, co. 2, D.Lgs. 39/2010, il quale stabilisce che «nelle società controllate da Eip, nelle società che controllano Eip e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale».

Nel nostro esempio non solo nella capogruppo A e nell'Eip si dovrà nominare il revisore legale, ma ciò dovrà avvenire anche per la società B in quanto rientra nella fattispecie normativa sopra ricordata.

Un ultimo aspetto che merita di essere menzionato e tenuto in debita considerazione al fine di strutturare in maniera corretta i controlli per il bilancio consolidato attiene alle motivazioni che possono giustificare la revoca del revisore nei gruppi d'impresa. A tal riguardo le norme previste dal regolamento in attuazione dell'art. 13, D.Lgs. 39/2010 che contemplano quali **giuste cause di revoca** del revisore legale, tra le altre, le seguenti situazioni:

- › il **cambio del soggetto** che ai sensi dell'art. 2359, c.c. esercita il controllo della società assoggettata a revisione;
- › il **cambio del revisore del gruppo** cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato secondo quanto disposto dai principi di revisione;
- › i **cambiamenti all'interno del gruppo** cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto del principio di revisione;
- › il **riallineamento** della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'Eip appartenente al medesimo gruppo.

Responsabilità del revisore del gruppo

Al responsabile dell'incarico di revisione del gruppo è demandata la direzione, la supervisione e lo svolgimento dell'incarico del gruppo in conformità ai principi di revisione, alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

L'obbligo di assunzione della piena responsabilità

del revisore di gruppo per il bilancio consolidato è ad oggi previsto, dopo il recepimento della Direttiva Europea Revisione del luglio 2016, nell'art. 10 quinquies, D.Lgs. 39/2010⁶ il quale indica che «nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo d'impresa, il revisore del gruppo assume la **piena responsabilità per la relazione di revisione**». L'adozione dell'Isa Italia 600 per le revisioni condotte dall'1.1.2015 ha definito una prassi che già era prevista a livello internazionale e per le società soggette alla normativa dal Testo unico intermediazione finanziaria.

Di conseguenza, la **relazione** di revisione del bilancio del gruppo non deve far riferimento ai revisori delle componenti (come consentito in passato quando era applicabile il vecchio Principio di Revisione Pdr 600 emesso dalla Commissione paritetica del Cndc - Cnrpc), a meno che tale riferimento sia richiesto dalla legge o dai regolamenti. Per l'assunzione della piena responsabilità del bilancio consolidato il revisore di gruppo sarà tenuto a:

- › definire una **strategia di revisione** chiara e definita che tenga in considerazione la rilevanza quantitativa e la rischiosità delle singole componenti significative,
- › valutare, se esistente, le **qualità e professionalità** del revisore incaricato del lavoro svolto sulle componenti del gruppo,
- › definire le **modalità di comunicazione** che dovranno essere adottate nei confronti dei revisori delle componenti,
- › raccogliere, valutare e riassumere le **conclusioni** dei revisori delle componenti al fine di poterle integrare nell'attività di valutazione finale per la stesura del giudizio sul bilancio consolidato.

Il rapporto tra **revisore del gruppo** e **revisore delle componenti** è un elemento fondamentale per la buo-

dell'attività e alla relazione di revisione.

6. La precedente versione del D.Lgs. 39/2010 prevedeva già al

comma 6 dell'art. 14 la piena responsabilità del revisore sul

bilancio consolidato. Tuttavia, le norme sull'attività di revisione in

na riuscita del lavoro di verifica sul bilancio consolidato. A tale riguardo ad oggi, con le modifiche introdotte al D.Lgs. 39/2010 per il recepimento della Direttiva Europea Revisione, la gestione del rapporto tra revisore di gruppo e delle componenti è un elemento ancor più rimarcato. L'art. 10 quinquies rispetto a quanto in precedenza contenuto nell'art. 14 riporta **regole di condotta** ben definite le quali prevedono che:

- › ai fini della revisione del **bilancio consolidato**, il revisore di gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori e mantiene documentazione della natura, tempistiche ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori;
- › il revisore di gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori e mantiene documentazione di tale riesame. A tal riguardo il revisore del gruppo deve chiedere il **consenso** dei revisori delle componenti per il trasferimento o l'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato; questa è la condizione affinché il revisore di gruppo possa basarsi sul lavoro da questi svolto;
- › se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di esame del lavoro svolto dal revisore della componente, adotta **misure appro-**

priate (e ne informa tempestivamente l'autorità competente) che possono consistere nello svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della società controllata interessata (svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione), può richiedere agli amministratori della società controllata ulteriori documenti o notizie utili alla revisione e allo svolgimento di controlli ed esami di atti e documenti presso la società controllata interessata.

L'attività di riesame da parte del revisore di gruppo rappresenta un ulteriore elemento che nel testo di legge è particolarmente rimarcato e che dovrà essere condotto secondo le modalità indicate nei principi di revisione. Il revisore del gruppo deve convincersi che coloro che svolgono l'incarico di revisione del gruppo, compresi i revisori delle componenti, possiedano la competenza e le capacità appropriate applicando le regole contenute nel Principio di revisione Isa Italia 220 a prescindere dal fatto che il lavoro sulle informazioni finanziarie di una componente sia svolto dal revisore contabile del gruppo o da altro soggetto.

Tutta l'attività del revisore di gruppo, compresa quella del riesame deve essere adeguatamente **documentata** anche per consentire in futuro alle autorità competenti di esaminare il lavoro svolto nell'ambito dei controlli di qualità¹⁷¹. ●

caso di bilancio consolidato erano meno dettagliate rispetto a quanto ad oggi indicato nel nuovo e specifico art. 10 quinquies recentemente aggiunto.

7. In riferimento ai futuri controlli di qualità che saranno svolti, il comma 5 dell'art. 10 quinquies, D.Lgs. 39/2010, così come recentemente introdotto

prevede che «se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante la revisione del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del

gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli conservata sul lavoro di revisione».